

***REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
ESTERNA DI CUI ALL'ART. 21 L.R. N. 43/91***

(Adottato con delibera del C.d.A. del 15.02.1993 e successive
modifiche ed integrazioni - delibere del C.d.A. del 10.02.1999 e del
19.05.2005)

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica ai rapporti di collaborazione esterna di cui all'art. 21 della L.R. 43/91.

Art. 2

RICORSO ALLE COLLABORAZIONI

1. L'IREs per l'idoneo svolgimento dei suoi studi e delle sue attività, stabilisce rapporti di collaborazione limitatamente alle prestazioni che, per la loro specializzazione scientifica o tecnica, ovvero per la loro entità, non possono essere adeguatamente soddisfatte dalle strutture dell'Istituto.
2. Il ricorso alle collaborazioni esterne deve avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa statale e regionale in materia.
3. In ogni caso, per il conferimento delle collaborazioni per ricerche ed attività finanziate con entrate ordinarie dell'Istituto deve essere osservato il limite massimo annuo di spesa di cui all'art. 21, c. 4 l.r. 43/1991.
4. Il conferimento di altre collaborazioni può essere effettuato nei casi in cui le ricerche ed attività cui si riferiscono siano oggetto di specifico affidamento all'IREs da parte della Regione Piemonte, di altri enti pubblici o privati, con finanziamento comprensivo anche degli oneri per le collaborazioni esterne.

Art. 3
CONFERIMENTO

1. Le collaborazioni sono conferite con provvedimento del Direttore dell'Istituto, su proposta del Dirigente Responsabile, a persone, o enti dotati di competenza specifica nel campo della ricerca o di attività interessata, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate e nel rispetto dell'art. 2.

Art. 4
REQUISITI DELLA PROPOSTA

1. La proposta del Dirigente Responsabile cui afferisce la ricerca deve contenere i seguenti elementi:
 - ricerca o attività interessate;
 - il ricercatore responsabile della ricerca o attività;
 - fonte di finanziamento della medesima;
 - l'anagrafica completa dell'Ente o persona a cui viene attribuita la consulenza;
 - oggetto della collaborazione;
 - ragione giustificatrice del ricorso alla collaborazione, con riferimento a quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;
 - durata e modalità della collaborazione;
 - corrispettivo comprensivo delle spese relative allo svolgimento dell'incarico e di eventuali importi relativi ad I.V.A. ed a contributi previdenziali;
 - elementi che giustificano l'entità del corrispettivo, con riferimento a quanto disposto all'art. 6 del presente regolamento;
 - penalità in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione della collaborazione;
 - eventuale cauzione.

2. La proposta stessa deve essere corredata di informazioni relative alla persona o ente indicato, atte a giustificare la individuazione del collaboratore e, in particolare, a dimostrare l'attitudine di questo ad adempiere alla prestazione.
3. La proposta deve, altresì, menzionare eventuali collaborazioni con l'Istituto, precedenti o in atto, del soggetto indicato, ai fini del rispetto del dettato dell'art. 21, c. 2, l.r. 43/1991.

Art. 5

NATURA DELL'INCARICO

1. Con il conferimento degli incarichi oggetto del presente regolamento non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato tra l'IRES ed i collaboratori esterni, né sorge alcun rapporto gerarchico.

Art. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il corrispettivo per la prestazione, se non stabilito da tariffe professionali, è determinato tenendo conto dell'impegno di lavoro richiesto, della qualità e della originalità della prestazione, nonché del livello scientifico, professionale o tecnico del collaboratore.
2. Per l'assoggettabilità all'I.V.A., l'IRES si rimette alla dichiarazione fornita al riguardo dall'interessato.

Art. 7

PAGAMENTO DEI COMPENSI

1. Il compenso al collaboratore viene corrisposto al termine dell'incarico, previo rilascio da parte del Dirigente Responsabile della dichiarazione di cui all'art. 10.

2. Il pagamento è disposto, nel rispetto delle norme fiscali vigenti, previa presentazione di regolare fattura o nota di addebito, rilasciata dall'interessato.
3. Qualora si riscontrino difformità, in termini quantitativi e/o qualitativi tra i risultati del lavoro svolto e gli elementi che hanno caratterizzato l'incarico assegnato e hanno giustificato il corrispettivo stesso, il Direttore sospende il pagamento del corrispettivo ed adotta i provvedimenti del caso, informandone il Dirigente Responsabile.

Art. 8

FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO

1. Il contratto di collaborazione è stipulato dal Direttore, in conformità alla proposta del Dirigente Responsabile.
2. Il collaboratore deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, che non sussistono incompatibilità tra la sua posizione professionale e l'incarico conferitogli.

Art. 9

OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

1. Il collaboratore esterno deve adempiere la prestazione secondo le modalità e nei termini convenuti, operando in collegamento con la struttura dell'Istituto.
2. Il dipendente dell'Istituto responsabile della ricerca o dell'attività cui la collaborazione si riferisce garantisce i necessari raccordi con il collaboratore esterno.

Art. 10

VERIFICA DEI RISULTATI

1. Al compimento del lavoro, alla scadenza del termine stabilito per la collaborazione e, se richiesto, in ogni momento precedente, il responsabile della ricerca comunica per iscritto al Dirigente Responsabile i risultati conseguiti e consegna allo stesso il prodotto della consulenza.
2. Il Dirigente Responsabile consegna alla Direzione il materiale della ricerca ed una relazione che certifichi la congruità della consulenza o corrispondenza della stessa all'oggetto dell'incarico, nonché il rispetto dei termini contrattuali.

Art. 11

TITOLARITA' DELL'OPERA E DIVULGAZIONE
DEI RISULTATI

- 1 La proprietà dell'opera eseguita dal collaboratore esterno spetta all'IRES, salvo che le parti non dispongano diversamente.
- 2 Le eventuali attività di divulgazione dei risultati delle ricerche da parte del collaboratore esterno sono da concordarsi con l'IRES e possono valersi del sostegno dell'Istituto.
- 3 Oltre alla normale collaborazione per lo svolgimento delle ricerche o attività, al collaboratore esterno può essere richiesta dall'IRES la partecipazione ad iniziative seminariali o di comunicazione esterna, sia nel corso del lavoro che successivamente alla sua conclusione.

Art. 12

PENALITA'

1. In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento della collaborazione, l'IRES può applicare penalità, nella misura determinata dal contratto.

Art. 13
CAUZIONE

1. In caso di incarichi di particolare rilevanza ed entità, l'IRES può richiedere il versamento da parte del collaboratore di idonea cauzione.

Art. 14
RINVIO NORME CODICISTICHE

1. Il rapporto di collaborazione esterna è soggetto alla disciplina di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile per ogni aspetto non espressamente disciplinato dall'art. 21 legge regionale n. 43/1991 e dal presente regolamento.